LINEE GUIDA PER LE **PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA**

Realizzate dalla Commissione ATTI TIPICI del CNOP le **nuove linee guida per le prestazioni psicologiche a distanza** sono state approvate nella riunione del CNOP svoltasi lo scorso maggio a Napoli.

In modo chiaro e concreto, definiscono i limiti e le possibilità di sviluppare la professione psicologica online, sia nel campo della consulenza che in quello della vera e propria psicoterapia.

In attesa di commentarle compiutamente e diffusamente, intanto le riportiamo in modo che la loro conoscenza possa essere la più completa possibile all'interno della categoria e che, attraverso di esse, possano essere eliminate quelle situazioni non chiare che arrecano danno sia ai professionisti che all'utenza che cerca online un supporto psicologico.

ETICA

1) i principi etici e le norme del Codice deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengono effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. art 1 del Codice deontologico). Tali principi e norme debbono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione.

ADEGUATEZZA

2) È responsabilità di ogni psicologo, prima di iniziare un intervento on line, valutare l’adeguatezza di tale strumento in base alle caratteristiche dell’intervento e dei soggetti coinvolti.

COMPETENZA

3) gli psicologi dovranno fornire servizi on line entro i limiti della loro competenza derivata dalla loro formazione, istruzione, esperienza di tirocinio, o altre esperienze professionali, e dovrebbero comprenderei limiti e le applicazioni delle diverse tecnologie.

4) lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di e-health di carattere psicologico. tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.

**Pubblicità**

5) gli psicologi dovranno rendere identificabili le loro competenze ai clienti, dichiarando la loro identità (ad esempio, specificando una posizione geografica) e fornendo prove della loro identità, comprese le qualifiche, l’esperienza in materia (tra cui esperienza nella fornitura di servizi on line) e l’appartenenza a qualsiasi registro/albo ed eventuali organi sociali competenti, e guidare il cliente su come/dove possono verificare queste informazioni; i siti web degli psicologi dovrebbero anche trasmettere queste informazioni in modo professionale, grammaticalmente corretto e privo di gergo.

6) gli psicologi dovranno assumersi la responsabilità di valutare continuamente le loro competenze in questo settore.

7) lo psicologo che offre prestazioni via internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.

ASPETTI LEGALI

8) gli psicologi dovranno conoscere e rispettare tutte le leggi e i regolamenti, quando la fornitura di servizi on line ai clienti attraversa i confini giurisdizionali e/o internazionali, incluso il determinare se l’intervento psicologico on line è consentito in tale giurisdizione o se si applicano restrizioni.

9) Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.

10) gli psicologi dovranno esplicitare all’utenza che la propria abilitazione consente la prestazione di servizi on line.

RISERVATEZZA

11) gli psicologi devono (aggiornandosi costantemente) prendere tutte le precauzioni (ad esempio, le misure di sicurezza informatica) per proteggere e mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni relative ai propri clienti, oltre a doverli informare riguardo le precauzioni prese, anche riguardo il potenziale aumento dei rischi sulla riservatezza, inerente le differenti tecnologie utilizzate (per esempio, email vs videoconferenze) nonché i limiti che ciascuna modalità offre alla riservatezza.

12) lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati.

CONSENSO

13) gli psicologi devono ottenere e documentare accuratamente il consenso informato, per quanto possibile, conformemente a tutte le leggi e regolamenti in materia.

14) il consenso per i servizi di e-mental health deve affrontare le questioni chiave relative alla tecnologia, nonché il processo dell’intervento, tra cui: la privacy e la riservatezza, la struttura e la durata (tempi) dei servizi forniti, i rischi potenziali, le limitazioni dei rispettivi mezzi di comunicazione utilizzati e per i quali il servizio sarà/può essere fornito on line, le tasse, le misure di sicurezza adottate, l’affidabilità della connessione on line, le attrezzature tecnologiche e le competenze, i limiti riguardo la comunicazione e la possibilità per le incomprensioni che potrebbero verificarsi, la tenuta dei registri (come e dove le informazioni personali saranno registrate e conservate e chi avrà accesso ad esse), le strategie di gestione del rischio, le disponibilità (tempi e modalità) ad essere contattati, le regole di partecipazione/termine e le politiche di cancellazione, così come le alternative all’intervento psicologico on line.

GESTIONE DELLE CRISI

15) gli psicologi dovrebbero fornire riferimenti a strutture cliniche nella posizione geografica del cliente in caso di emergenza, prima di iniziare l’intervento on line.

 **Fonte**: [www.psy.it](https://www.psy.it/) Sito del **Consiglio Nazionale Ordine Psicologi** (CNOP) - [**Scarica da qui**](https://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Atti-Tipici_DEF_interno-LR.pdf) le nuove Linee Guida

 LA COMMISSIONE NAZIONALE ATTI TIPICI (ANNO 2017)

* **Antonella Bozzaotra**, Presidente dell’ordine degli Psicologi della Campania, Psicologa Psicoterapeuta didatta, dirigente unità operativa Psicologia Clinica asl na1 Centro. si occupa di intervento psicologico nei contesti innovativi della professione.
* **Ulderico Cicconi**, Psicologo Psicoterapeuta. dirigente sanitario, è responsabile del servizio di Psicologia e Psicodiagnosi presso il Centro di salute mentale di s.egidio alla v.ta asl di teramo.
* **Luigi Di Giuseppe**, Psicologo, psicoterapeuta, specialista in sessuologia clinica. libero professionista e specialista ambulatoriale asl 02 abruzzo.
* **Tancredi Di Iullo**, Presidente dell’ordine degli Psicologi della regione abruzzo. Psicologo Psicoterapeuta. si occupa di psicologia dell’età evolutiva.
* **Stefano Manzo**, Psicologo, dottore di ricerca in Psicologia Clinica, fondatore e Presidente ente di ricerca anima psicologia e nuove tecnologie.
* **Luca Pierucci**, Presidente dell’ordine degli Psicologi delle marche. Psicologo, Psicoterapeuta. libero professionista.